

RELAZIONE ANNUALE DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI
CEINGE-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore S.c. a r.l.

Esercizio 2022-2023

La presente relazione illustra le attività condotte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), per l'esercizio 2022/2023, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2023, adottato dal CEINGE-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore S.c. a r.l. (di seguito anche, CEINGE) con delibera del 31 gennaio 2019.

Tale documento contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

1. **Monitoraggio e gestione del "Rischio corruzione" e audit sui processi sensibili:**
 - processo gestione dei finanziamenti e fondi pubblici (con riferimento al **d.lgs. 195/2021** di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, nonché **D.L. 25 febbraio 2022, N. 13** al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche).
2. **Implementazione "piattaforma web Whistleblowing":**
 - processo gestione dei canali di segnalazione di condotte illecite e/o violazioni del codice etico agli organi di controllo, tenendo conto dei nuovi obblighi introdotti dal **Decreto Legislativo 24/2023** di recepimento della **Direttiva (UE) 2019/1937**.
3. **Formalizzazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza.**
4. **Approfondimento impatto Nuovi Reati presupposto 231 sul CEINGE e conseguente aggiornamento MOG. 231.**

PREMESSA

Il CEINGE-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore S.C. a r.l., Società Consortile senza scopo di lucro a capitale pubblico, in conformità alle "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" adottate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione con Delibera del 8 novembre 2017 n. 1134, è tenuto ad uniformarsi alla normativa in materia di anti-corruzione che induce comportamenti virtuosi ed esprime principi di ordine generale in un'ottica di "*moral suasion*", considerando, altresì, che:

- la **legge n. 190 del 2012**, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione" (*maladministration*), nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione amministrativa, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico-finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nell'individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non

definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi;

- con **circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013** si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tale da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato;
- con **nota prot. n. 804960 del 06/12/2017 la Regione Campania** ha richiesto a tutte le società partecipate dalla Regione di provvedere all'adozione degli obblighi definiti dalla Linee Guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 8/11/2017.

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

Ciò premesso, il CEINGE ha predisposto un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo e a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, da intendersi quale insieme di misure integrative e rafforzative di quelle già adottate mediante il Modello 231 adottato dalla Società.

1. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E AUDIT SUI PROCESSI SENSIBILI

Nel periodo di riferimento della presente relazione, il RPCT, ha proceduto, unitamente all'Organismo di Vigilanza 231, nel corso delle riunioni tenutesi presso gli uffici del CEINGE in Napoli (NA), Via Gaetano Salvatore n. 486, o in collegamento in videoconferenza, ad effettuare diversi *audit* al fine di monitorare il rispetto e l'efficacia delle misure preventive individuate e mappate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC), predisposte per ridurre il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla Società.

Nello specifico, il RPCT ha in primo luogo preso atto che il CEINGE ha proceduto ad **aggiornare il Modello 231** – adottato, nella sua versione aggiornata, con delibera del C.d.A. del 9 dicembre 2020 - **allineando le parti speciali del Modello anche ai nuovi reati presupposto inseriti nella sezione “Reati contro la Pubblica Amministrazione”**.

Il RPCT, ha visionato il Modello aggiornato ed ha preso atto che la **predetta parte speciale, ai sensi dell'articolato ex l. 190/2012, è integrata con le misure societarie in materia di prevenzione e contrasto della corruzione.**

Infatti, in base alle disposizioni della citata legge 190, nonché alle relative fonti interpretative ed integrative (prima tra tutte, la **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC** - Autorità Nazionale Anti-Corruzione), le Società partecipate da Enti pubblici, in via diretta o indiretta, possono ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa anticorruzione intervenendo direttamente sui contenuti del Modello Organizzativo 231 – se adottato, com'è nel caso del CEINGE – **ed identificando le misure “anticorruzione” utili a presidiare il rischio di commissione dei reati contemplati dalla l. 190/2012.** La possibilità di accedere a tale modalità, per modo di dire, “semplificata” di predisposizione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, trova fondamento e *ratio* nel fatto che i reati contemplati e puniti dal decreto 231 sono in buona parte coincidenti con quelli previsti dalla l. 190/2012.

Ai fini della prevenzione del contrasto dei reati di corruzione, poiché **il CEINGE dispone di un capitale sociale originato dagli enti pubblici partecipi della compagine societaria e beneficia di fondi pubblici nello svolgimento delle sue attività, il personale ed i vertici potrebbero rivestire il ruolo di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio.**

In altri termini, in considerazione del fatto che il personale o i vertici del CEINGE possano essere autori di reati “propri”, cioè astrattamente commissibili solo da soggetti, per l'appunto, con ruoli di “rappresentanza” delle PP.AA, il RPCT nel corso delle

riunioni ha verificato il rispetto e l'implementazione dei presidi di controllo individuati e indicati nel Piano Triennale Anticorruzione e nelle PS del MOG. 231 aggiornato.

Il RPCT, pertanto, in considerazione anche dei **servizi di fornitura che CEINGE offre alla P.A.** (quali ad esempio Laboratorio Coronet LAB; Contratto con Banca d'Italia; Attività di screening neonatale per la Regione Campania e la Regione Calabria ecc..), che rappresentano **attività altamente sensibili al rischio corruttivo**, nel corso delle riunioni svolte ha rilevato che la Società agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- **attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;**
- **assicurando la massima trasparenza alla propria azione decisoria e di interlocuzione con soggetti pubblici;**
- **adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;**
- **adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice Etico.**

Relativamente alla generale applicazione delle misure di prevenzione e delle norme comportamentali, il RPCT rileva che nel periodo di riferimento non sono state rilevate violazioni.

1.1 - PROCESSO GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E FONDI PUBBLICI

Il RPCT, unitamente all'Organismo di Vigilanza 231, nel corso delle riunioni svolte nel periodo di riferimento della presente relazione, ha verificato che:

- nella riunione del 4 maggio 2022, si è valutata la necessità di effettuare una nuova analisi dei processi sensibili 231 legati alle attività di richiesta, ottenimento e gestione di erogazioni pubbliche destinate alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, al fine di individuare eventuali carenze organizzative da colmare con appositi presidi di controllo 231 e scongiurare così il rischio di commissione dei suddetti reati.
- Con riferimento agli impatti 231 delle suddette modifiche sulla realtà del CEINGE relativamente alle *Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*, introdotte con il **D.L. 25 febbraio 2022, N. 13** si amplia l'ambito di operatività della fattispecie e si va a punire le condotte distrattive riguardanti non solo le erogazioni pubbliche (finanziamenti o contributi) destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche le condotte distrattive legate alla gestione di erogazioni pubbliche (mutui agevolati, sovvenzioni in aggiunta a quelle già previste) destinate alla realizzazione di finalità pur sempre di pubblico interesse.
- Analogamente, importanti impatti sulla realtà del CEINGE sono ravvisabili anche in riferimento al **d.lgs. 195/2021 di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**, in quanto la circostanza che oggi possano dar luogo a riciclaggio anche i profitti provenienti da reati colposi e contravvenzioni, implica possibili nuove forme di responsabilità 231 (*ex art. 25-octies* del d.lgs. 231/2001) per il CEINGE, proprio perché viene ampiamente amplificato l'ambito delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati rilevanti in materia anti-riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

2. IMPLEMENTAZIONE CANALE DI COMUNICAZIONE PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

2.1 - PROCESSO GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E/O VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO AGLI ORGANI DI CONTROLLO

Nuovi obblighi introdotti dal Decreto Legislativo 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/193, in riferimento all'implementazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. *whistleblower*), introdotto dalla L. n. 179 del 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*". Esteso l'ambito delle violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione a determinati settori tra cui, a titolo esemplificativo, appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, privacy sicurezza e conformità dei prodotti, etc... violazioni che ledono interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE, e alle violazioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2, TFUE. In buona sostanza, una unica norma per tutte le violazioni (231, illeciti civili, penali amministrativi di altro

genere, violazioni norme UE) e abrogate tutte le norme settoriali come l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il RPCT, a tal proposito, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni dei dipendenti e dei collaboratori del CEINGE, allo stesso RPCT e all'OdV (ciascuno per le tematiche di propria competenza), ha istituito due account di mail esterni al CEINGE, alternativi a quelli già esistenti.

In tal senso, affinché il RPCT possa ricevere le segnalazioni di illeciti, è resa operativa una diversa casella mail alla quale potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il RPCT e/o l'OdV e che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Introdotta dal Decreto Legislativo 24/2023 sopra citato, la figura del c.d. FACILITATORE, ossia del soggetto che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione.

Il RPCT, unitamente all'OdV, ha monitorato sulla conformità del CEINGE alla nuova normativa in materia di Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023, rilevando che allo stato la Società sta finalizzando gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore, implementando la piattaforma per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, al fine di ricevere e gestire in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo le segnalazioni ricevute dagli utenti, garantendo agli stessi la massima riservatezza.

Il RPCT ha quindi preso atto che il CEINGE ha proceduto alla selezione di una Società in open sourcing "BDO ITALIA" - Società opportunamente selezionata a seguito di indagine di mercato condotta dall'Ufficio Acquisti del CEINGE - al fine di implementare e personalizzare la piattaforma secondo l'attuale dettato normativo.

Alla data della presente relazione risultano rilasciati e in fase di implementazione i seguenti doc:

- o Procedura e Informativa
- o Comunicazione ai sindacati
- o Comunicazione al personale
- o Materiale formazione
- o Lettera Incarico
- o Autorizzazione al trattamento
- o Stringa registro
- o Valutazione d'impatto
- o Format sito web

Con riferimento alla nomina dell'organo deputato alla gestione delle segnalazioni, si precisa che sebbene le Linee Guida Anac e le interpretazioni più diffuse prevedano l'obbligo di nominare - nel settore pubblico e delle partecipate soggette all'obbligo di nomina del RPCT - quale Organo Gestorio il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il CEINGE, vista l'impossibilità di questo RPCT di ricoprire detto incarico - legato a ulteriori impegni lavorativi - sta procedendo all'individuazione della risorsa cui conferire l'incarico in conformità alla Delibera Anac n. 469 del 09.06.2021 p. 27 e ss.

3. FORMALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il PTPCT è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). In assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata. L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

Il RPCT, al fine di integrare ed ottimizzare il sistema di controllo interno, anche per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, gestisce le proprie riunioni con l'OdV, con il Presidente del Collegio Sindacale e con i singoli Referenti aziendali. Il RPCT ha favorito l'attività di sensibilizzazione sui temi dell'anticorruzione e trasparenza. Nel corso delle riunioni svolte durante il periodo di riferimento, ha infatti promosso la condivisione della responsabilità di prevenire i fenomeni corruttivi, sensibilizzando i referenti aziendali e gli organi di Governance, all'occorrenza intervistati in sede di audizione mirata, sui seguenti obblighi:

- verificare le attività di propria competenza a rischio corruzione;
- fornire al RPCT e/o all'OdV le informazioni necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- segnalare al RPCT ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

In data 09 marzo 2022, il RPCT ha effettuato una ulteriore sessione formativa all'intera platea aziendale avente ad oggetto:

- *il Piano Triennale Anticorruzione e le misure di prevenzione individuate;*
- *i principi contenuti nel Codice Etico Aziendale;*
- *il ruolo del RPCT;*
- *la normativa Whistleblowing e i canali di comunicazione delle segnalazioni di illecito.*

In occasione della sessione formativa, il RPCT ha ribadito l'importanza della formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità in quanto tale attività è considerata, nell'impianto generale della legge anticorruzione, uno dei mezzi maggiormente idonei a rendere più consapevoli coloro che, a vario titolo, svolgono attività nell'ambito della Società.

Il RPCT, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. ii, che ha riordinato l'intera disciplina in materia di obblighi di trasparenza, pubblicità, diffusione delle informazioni, ha svolto, con cadenza periodica, attività di monitoraggio generale sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sull'attualità dei contenuti, che si articola sotto due profili:

- Correttezza del documento, atto o informazione;
- Rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla disciplina vigente.

In tal senso, il RPCT ha verificato la corretta pubblicazione sul sito istituzionale del CEINGE, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

Alla data di presentazione della presente relazione si rileva che non sono intervenute sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 46 del Decreto sopra citato.

4. APPROFONDIMENTO IMPATTO NUOVI REATI PRESUPPOSTO 231 SUL CEINGE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO MOG. 231

Si assiste ad un progressivo ampliamento del catalogo dei reati implicanti la responsabilità dell'ente rispetto a quelli considerati nella precedente stesura del Modello 231. L'odierna revisione/integrazione del Modello 231 si è resa necessaria, in ossequio all'obbligo di periodico adeguamento ed aggiornamento del Modello sancito in capo all'Organismo di Vigilanza dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01, per allineare il Modello in questione al progressivo ampliamento del catalogo dei reati implicanti la responsabilità dell'ente. Le più recenti normative in merito sono la legge n. 157/2019 di conversione del D.L. fiscale 26.10.2019 n. 124, che ha attratto varie tipologie di **reati tributari** all'interno del catalogo 231, e il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017 "*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", il cui obiettivo viene perseguito anche attraverso alcune modifiche (dirette e indirette) al "catalogo" dei reati presupposto di responsabilità 231 degli enti.

Si evidenzia, inoltre che, in una logica di coordinamento delle misure e semplificazioni degli adempimenti, in ossequio alla Determinazione n. 8/2015 ANAC e in un'ottica di armonizzazione del Modello 231 con il Codice Etico e i sistemi certificati di conformità già adottati, il CEINGE ha integrato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione, trasparenza e di illegalità all'interno della società in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Tali misure fanno riferimento a tutte le attività svolte dal CEINGE.

Il RPCT, nel corso dell'anno, si è assicurato del costante aggiornamento del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 al fine di garantirne l'osservanza da parte di tutti i destinatari e prevenire così, sul piano sostanziale e formale, il rischio penale di impresa.

PROGRAMMAZIONE DELLE PROSSIME ATTIVITA' E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

A chiusura della presente relazione si ribadisce la necessità di avviare le seguenti azioni di miglioramento da monitorare nel corso del prossimo anno di attività:

- **Procedere con l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.**
L'aggiornamento del Piano Triennale è un'attività, oltre che obbligatoria in quanto prevista dalla normativa di settore, anche indispensabile al fine di assicurare un controllo costante sulla efficacia delle misure di prevenzione.
In tal senso infatti, la mappatura di eventuali nuovi processi sensibili (al rischio corruttivo), attraverso l'analisi del contesto interno ed esterno e la relativa **valutazione del rischio in termini qualitativi**, con conseguente modifica delle misure già esistenti e/o l'introduzione di nuove misure, rappresenta un'attività necessaria al fine di produrre strategie di prevenzione della corruzione efficaci.
- Procedere quanto prima con **l'ufficializzazione della Procedura Whistleblowing, nomina organo gestorio e formazione in conformità Decreto legislativo 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 dalla nuova Direttiva Whistleblowing.**
- **Programmare degli audit di controllo** finalizzati a verificare che i fornitori iscritti all'albo fornitori telematico abbiano i requisiti di iscrizione richiesti.
- Provvedere quanto prima alla **formalizzazione di una procedura interna per la gestione dei processi di individuazione e qualifica dei consulenti esterni**, con il dettaglio dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in tali attività, dalla verifica dell'OdA sino alla ricezione della relazione che attesta l'effettività dell'attività resa, ai fini del pagamento della stessa.
- **Aggiornare la sezione bandi di concorso e bandi di gara e contratti** mediante l'attivazione sul sito web aziendale di una sezione dedicata all'URP.
- Continuare a garantire una ricognizione periodica rispetto gli **obblighi di trasparenza**: pubblicazione dei dati e trasmissione dei dati ai fini della pubblicazione.

- Procedere con delle verifiche periodiche sull'effettivo grado di **assolvimento degli adempimenti da parte dei vari Responsabili individuati dal Programma della Trasparenza.**

Napoli, lì 29 aprile 2024

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Avv. Arturo Testa


